




COPiato



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Forlì - Cesena*

Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prot. n. 21986W/2017/S.E.

Forlì 31 marzo 2017

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

AI SIGG.RI SEGRETARI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Oggetto: Referendum popolari del 28 maggio 2017 – Fase preparatoria del procedimento referendario.

Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, la circolare n. 9/2017, prot. n. 1583 del 30 marzo u.s. del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali concernente l'oggetto.

“Nelle more della pronuncia dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione che - da notizie ANSA del 29 u.s.- interverrà, secondo la decisione unanime del medesimo Ufficio, solo dopo la conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, si forniscono ulteriori istruzioni su alcuni adempimenti della fase preparatoria del procedimento referendario normativamente prescritti.

a) Opzione degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi: termini, modalità e presupposti temporali

Ferma restando la normativa per l'iscrizione d'ufficio degli elettori residenti all'estero nell'elenco degli aventi diritto a votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, l'art. 4-bis della legge n. 459/01, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, prevede, per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, il diritto di voto nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione - anche agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione nonché ai familiari con loro conviventi.

Allo scopo di garantire ed agevolare l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato e come già avvenuto in occasione del referendum abrogativo e di quello costituzionale del 2016, i Comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (26 aprile p.v.), cioè in tempo utile per la immediata comunicazione delle domande pervenute al Ministero dell'interno.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Forlì - Cesena

Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

L'opzione dovrà essere trasmessa al Comune per posta, o per telefax, o per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, codesti comuni dovranno inserire nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare con attenzione), al quale trasmettere le domande stesse.

Per quanto attiene ai contenuti, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo - tra cui in ogni caso il sito internet di ogni Comune - si invia a codesti Enti, in allegato alla presente circolare, (e in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori), un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello comprende anche gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis, di cui si dirà più ampiamente in seguito.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Il Comune, appena ricevuta l'opzione, trasmette immediatamente alla predetta Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, mediante apposita procedura informatica, entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia (26 aprile p.v.), le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, specificando anche il consolato di competenza per le attività anagrafico-elettorali, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile all'indirizzo <https://daitweb.interno.it> nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione" (dov'è anche pubblicata la tabella di corrispondenza tra consolati con limitate funzioni e consolati con competenze anagrafico-elettorale).

In tale applicazione "Elettori Estero" è inserita la funzione "Gestione Temporanei", che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, codesti Comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della suddetta Direzione Centrale all'indirizzo e-mail: sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i Comuni dovranno contattare l'Ufficio elettorale di questa Prefettura-UTG.

Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato dai Comuni, in quanto, entro il trentesimo giorno, il



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Forlì - Cesena

Area II Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Ministero dell'Interno dovrà, a sua volta, comunicare l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari Esteri per consentire loro l'esercizio del voto per corrispondenza.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, eventuali note trasmesse dai Comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc.) non potranno essere in alcun modo prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza.

Come già rappresentato con circolare n. 3/2016 (trasmessa con circolare prefettizia prot. n. 8144/W/2016/S.E. del 15/02/2016), con una formale intesa in data 4 dicembre 2015, i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Difesa, in attuazione dell'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto sia degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sia degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai Comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli Affari Esteri d'intesa con la predetta Direzione Centrale, le sedi consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica al suddetto Dicastero anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si soggiunge che alcune opzioni, per ragioni organizzative, potrebbero essere inviate ai Comuni direttamente dai Comandi militari.

Deve ricordarsi che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificato dalla legge n. 52/15.

Si richiama, quindi, l'attenzione di codesti Comuni affinché, anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, si provveda con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.

Ove il Comune sia impossibilitato a comunicare le opzioni al suindicato Dicastero con l'apposita procedura informatica, l'Ente stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni - purché pervenute entro il 26 aprile p.v. - alla sede consolare per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Si esprime, inoltre, l'avviso che può presentare opzione come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare (come previsto anche nel manuale di utilizzo disponibile all'interno dell'applicazione), sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Infine, per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, deve segnalarsi che la legge non richiede il periodo di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28 MAGGIO 2017

OPZIONE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
(elettori italiani temporaneamente all'estero - art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

(1) Al Comune di * Prov. di *

Cognome*
 Cognome del coniuge (Solo per le donne coniugate o vedove)
 Nome*
 Comune italiano o luogo estero di nascita*
 Stato di nascita
 Provincia Italiana di nascita Data di nascita* / / Sesso M F
 Codice fiscale

ESTERO

Consolato di competenza*
 Stato*
 Località*
 Provincia/Contea/Regione
 Presso
 PoBox
 Indirizzo temporaneo all'estero*
 CAP
 Telefono 00 Fax 00 e-mail

ITALIA

Indirizzo di residenza in Italia*
 CAP Comune* Provincia*

consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero per i referendum abrogativi del 28 maggio 2017 - di voler optare in tali consultazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non essendo, quindi, inserito nelle liste degli elettori che votano in Italia per le medesime consultazioni) in quanto: temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei suddetti referendum per motivi di:

- Lavoro, presso
- Studio, presso
- Cure mediche, presso
- In servizio, ai sensi dei commi 5 o 6 dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso

oppure in quanto

Familiare convivente dell'elettore Cognome e Nome
 che è temporaneamente all'estero per motivi di
 Presso
 ed è iscritto nelle liste del comune italiano di Provincia

autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza.

Luogo e data

Firma leggibile dell'elettore

NOTA : (1) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 26 APRILE 2017 via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone.

* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.